

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2139

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati BALLARDINI, LUCCHI, SANNICOLÒ,
LUZZATTO, FERRI, BERTOLDI, DE PASCALIS, FABBRI**

Presentata il 27 aprile 1960

Istituzione di un'indennità speciale mensile di sede in favore dei dipendenti statali in servizio nel territorio della provincia di Bolzano

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il personale statale in servizio in sedi situate nella provincia di Bolzano, svolge la sua opera in condizioni del tutto particolari e perciò degne di un altrettanto particolare riguardo.

Recenti statistiche dell'Ente provinciale del turismo riconfermano l'elevato traffico turistico della zona, che ha superato la ragguardevole cifra di due milioni di turisti l'anno.

La caratteristica di questo movimento è di non aver soste o contrazioni stagionali, poiché si svolge tanto in estate quanto nell'inverno ed in certe zone, come quella di Merano, anche intensamente nelle stagioni intermedie.

Il fenomeno contribuisce a determinare un elevato costo della vita ed in particolare di quello degli alloggi. I proprietari preferiscono affittare a turisti e villeggianti, anche se periodicamente, ricavandone più alti profitti.

L'intera zona è la più fredda, per durata ed intensità, di qualsiasi altra del nostro Paese.

Per chi deve risiedervi permanentemente, il clima della zona è causa di particolari e gravi disagi materiali con incidenze dannose, spesso anche sul fisico.

È notoria l'elevata diffusione di affezioni e di predisposizioni ad affezioni polmonari, che è necessario combattere e prevenire anche con una alimentazione abbondante ed energetica.

Le spese per il riscaldamento della casa, per il vestiario e per la alimentazione incidono, pertanto, complessivamente in maniera molto più sensibile che altrove, sul bilancio familiare.

L'appartenenza delle popolazioni residenti nella provincia, a tre diversi gruppi linguistici, determina particolari esigenze nelle prestazioni di servizio dei dipendenti statali.

I rapporti, sul piano giuridico, economico e sociale, che per il tramite del dipendente statale, in relazione alle diverse responsabilità, si svolgono fra lo Stato e le minoranze etniche, assumono carattere estremamente delicato e richiedono doti di particolare equilibrio, capacità e profonda conoscenza specifica dei problemi e dell'ambiente. Inoltre la stessa vita di relazione del dipendente statale e di tutti i membri della sua famiglia, soggiace a condizioni particolarissime che non si ripetono in altre provincie della Repubblica. Basti pensare, per esempio, che per una qualsiasi qualifica professionale dei figli del dipendente statale la conoscenza

della seconda lingua, tedesca come italiana, diventa essenziale, ed importa ovviamente un onere supplementare per gli studi necessari.

Come si vede per la provincia di Bolzano si verifica una situazione del tutto singolare caratterizzata dal fatto che circostanze di particolare disagio che isolatamente ricorrono anche in altre provincie, ivi concorrono assieme, e determinano una somma di difficoltà varie col risultato di creare un ambiente di lavoro e di esistenza eccezionalmente malagevole.

Appare pertanto equo che, a soddisfare le reali esigenze dei dipendenti statali di questa provincia, sia istituita una speciale indennità di sede da corrispondersi mensilmente in misura differenziata, per gruppi a seconda della qualifica rivestita.

A tal fine la proposta di legge che ci onoriamo porre all'attenzione degli onorevoli colleghi, prevede all'articolo 1 che a tutti i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo e compresi i magistrati, di ogni ordine e funzione, sia assegnata una indennità speciale nelle misure indicate, contenute in limiti modesti, ma tali da assicurare un minimo di consistente riconoscimento.

Nella considerazione, poi, che le condizioni di disagio permangono anche dopo il collocamento in quiescenza, si ravvisa la opportunità di conferire l'indennità, almeno nella misura minima, pure al personale in pensione. Affinché l'indennità costituisca un reale beneficio, l'articolo 2 stabilisce che essa produce effetti sul trattamento economico per cessazione del servizio. A tale riguardo va rilevato che per particolari condizioni di disagio, pericolosità, insalubrità in cui il dipendente statale abbia svolto la sua opera, precedenti legislativi prevedono il computo agli effetti del trattamento di quiescenza, delle indennità corrisposte in relazione a quelle condizioni.

A conferma della specificità del riconoscimento, è previsto che il diritto all'indennità speciale di sede cessa in caso di trasferimento ad altra sede di lavoro o ad altra residenza, rispettivamente del dipendente in servizio attivo o del pensionato.

Onde evitare sperequazioni che non avrebbero giustificazione, è stata prevista, all'articolo 3, la riliquidazione del trattamento relativo di coloro che siano cessati dal servizio prima dell'entrata in vigore del provvedimento, purché abbiano prestato servizio nella provincia di Bolzano, oppure vi risiedono da almeno un quinquennio.

È d'uopo infine chiarire che la presente proposta non va in contrasto con quella già presentata dalla nostra parte (Camera, n. 1769) né con l'analogo disegno di legge del Governo (Camera, n. 1940), le quali tendono ad istituire un'indennità premio da assegnarsi ai dipendenti statali impiegati nella stessa provincia di Bolzano che diano prova di conoscere le due lingue. Entrambi detti schemi di legge assolvono ad un compito squisitamente politico, nell'intento di favorire il formarsi di condizioni linguistiche che facilitino la convivenza dei due gruppi etnici. Perciò non esauriscono il problema posto dalle speciali condizioni naturali, economiche e politiche più sopra illustrate.

La presente proposta di legge più propriamente ha funzione in certo senso integrativa rispetto alle due suindicate, e si pone come strumento che, mentre risponde ad esigenze sue proprie (dicasi per condizioni climatiche, alto costo della vita) converge per altro verso, in modo indiretto ma egualmente penetrante, a soccorrere altre necessità tipiche della situazione, che derivano cioè proprio dalla convivenza dei due gruppi etnici (apprendimento della seconda lingua per i familiari).

È per ciò che confidiamo nella rapida ed unanime approvazione di questa nostra proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1959, al personale statale il cui trattamento per stipendio, paga o retribuzione è stabilito dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica, 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, o regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, che abbia sede di servizio nel territorio della provincia di Bolzano, è attribuita un'indennità speciale di sede, mensile.

L'indennità è corrisposta nella misura di:

a) lire 8.000 per i dipendenti che rivestono qualifiche con coefficienti di retribuzione non superiore a 193;

b) lire 10.000 per i dipendenti che rivestono qualifiche con coefficienti di retribuzione da 194 a 319;

c) lire 12.000 per i dipendenti che rivestono qualifiche con coefficienti di retribuzione superiore a 319 e per i dipendenti il cui trattamento economico è regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni.

L'indennità speciale di sede di cui al primo comma è dovuta al personale in quiescenza, che risieda nella provincia di Bolzano, nella misura unica di lire 8.000.

ART. 2.

L'indennità speciale di sede, di cui all'articolo 1:

a) è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento;

b) cessa col trasferimento del dipendente statale ad altra sede di servizio situata fuori del territorio della provincia di Bolzano;

c) cessa quando il pensionato trasferisce la propria residenza in territorio di altra provincia.

ART. 3.

Il trattamento di quiescenza, di previdenza e l'indennità di licenziamento liquidati al personale cessato dal servizio con decorrenza anteriore alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono riliquidati per il computo dell'indennità speciale di

cui all'articolo 1, in favore di coloro che abbiano prestato servizio nel territorio della provincia di Bolzano e che ne facciano richiesta scritta.

Indipendentemente dal requisito della prestazione del servizio, di cui al comma precedente, la riliquidazione del trattamento di quiescenza è disposta anche nei riguardi del personale cessato dal servizio con decorrenza anteriore alla data dell'entrata in vigore della presente legge, che risieda da almeno 5 anni nella provincia di Bolzano e che ne faccia richiesta scritta.

L'Amministrazione provvede entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi stanziati nel capitolo n. 380 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-60.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.